

**DICHIARAZIONE SULLA SORVEGLIABILITA' DEI LOCALI DI PUBBLICO
ESERCIZIO (D.M. 564/92)**

(Barrare solo le voci che interessano)

Il sottoscritto in qualità di del
Pubblico Esercizio di tipologia

DICHARA

consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dall'art.76 del D.P.R. 445/2000, nonché di quanto previsto dall'art. 75 del D.P.R. medesimo

che i locali posti in Via/Piazza rispondono ai requisiti di sorvegliabilità previsti dal D.M. 17.12.1992 n°564 ed in particolare che:

1 - Le porte o altri ingressi consentono l'accesso diretto dalla strada, piazza o altro luogo pubblico e non sono utilizzati per l'accesso ad abitazioni private e sono direttamente ed integralmente visibili dalla strada, piazza o altro luogo pubblico anche in caso di locali parzialmente interrati.

1 - La visibilità esterna dei locali è garantita anche in caso di locali ubicati ad un livello superiore a quello stradale.

1 - Le porte di accesso sono costruite in modo da consentire sempre l'apertura dall'esterno e non sono frapposti impedimenti all'ingresso o all'uscita del locale durante l'orario di apertura dell'esercizio.

1 - Le suddivisioni interne del locale, ad eccezione dei servizi igienici e dei vani non aperti al pubblico, non sono chiuse da serrature o sistemi di chiusura e sono tali da consentire l'accesso immediato agli ufficiali e agenti di Pubblica Sicurezza che effettuano i controlli ai sensi di legge.

1 - I vani interni del locale non aperti al pubblico sono identificati mediante targhette (o altre indicazioni anche luminose) apposte alle porte degli stessi con l'indicazione della destinazione (magazzino, ufficio, ecc.), così come le vie di uscita del locale medesimo.

1 - (solo per i Pubblici Esercizi già esistenti al 27.2.1993 , data in cui è entrato in vigore del D.M. 564/92) Le comunicazioni interne tra il Pubblico Esercizio e locali aventi diversa destinazione sono chiuse a chiave durante l'orario di apertura dell'esercizio stesso e viene impedito il passaggio a chiunque.

1 - (solo per i Pubblici Esercizi con locali comunicanti con strutture ricettive) I locali del Pubblico Esercizio sono separati dalla struttura ricettiva mediante (Indicare gli elementi strutturali con cui si realizza tale separazione, ivi compresi cartelli esplicativi , con cui si inibisce in modo chiaro ed inequivocabili il passaggio tra i locali dei due esercizi):

I requisiti sopraindicati sono assunti quali prescrizioni per l'esercizio dell'attività di somministrazione .

Afragola, li

Il Dichiarante _____